

Raccomandata AR

**Alla SCF
Società Consortile Fonografici SpA
Via Santa Tecla, 5
Cap 20122 MILANO**

**Al Signor Procuratore della Repubblica
di _____**

**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale Torre Francesco
Cap 80143 NAPOLI**

**Al Comando Gen.le della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile, 51
Cap 00162 ROMA**

Per conoscenza

**Ufficio Legale
REA – Radiotelevisioni Europee Associate
Casella Postale 65
Cap 00030 SAN CESAREO (Roma)**

Oggetto: annullamento del contratto di licenza per la riproduzione ed utilizzazione di fonogrammi per emittenti radiotelevisive locali, per vizi del consenso e per causa illecita.

Con la presente, la scrivente Vi dichiara di ritenere annullato il contratto in oggetto, stipulato con la SCF SpA in data per i seguenti motivi:

- 1. Ai sensi dell'articolo 180, 1° comma della legge 633/1941, che riserva in via esclusiva alla SIAE, l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di radiodiffusione, comprensiva della concessione di licenze per l'utilizzazione economica di opere tutelate, di percezione e di ripartizione dei proventi derivanti dalle licenze, nonché ai sensi dell'articolo 7 del Dlg 419/99 che prevede, al comma 6, la gestione, in testa alla SIAE, dei diritti d'autore e dei diritti connessi, con onere di contabilità separata dalla gestione di altri servizi, ed avendo tali norme carattere "imperativo", si deve ritenere che alla SCF non è consentita l'attività intermediatrice per la gestione dei diritti connessi, per impedirlo espressamente l'esclusività riservata al riguardo solo alla SIAE (art. 180/1 citato). Ne deriva che le convenzioni, singole o di cartello, stipulate da o con SCF – o altri soggetti diversi dalla SIAE – sono contrarie a norme imperative, in quanto violano l'esclusività dei poteri in favore della SIAE circa la gestione (anche) dei diritti connessi e pertanto sono, contrattualmente, una "causa illecita" (art. 1343 codice civile), così come lo sono in relazione al contratto in oggetto;**

2. La scrivente è stata, praticamente, costretta a sottoscrivere il contratto in oggetto, in quanto erano in corso perquisizioni/sequestro di militari della Guardia di Finanza e che questi avevano riferito espressamente che bastava fare un contratto con la SCF per mettersi in regola con il codice penale. Successivamente, invece, si sono registrati provvedimenti di annullamento dei sequestri, ad opere del Tribunale del Riesame competente, e pronunciamenti che sottolineavano l'infondatezza della notizia di reato, ritenendosi che il pagamento dei diritti di radiodiffusione alla SIAE è comprensivo del diritto d'autore e dei diritti connessi. L'aver sottoscritto il contratto in oggetto, a fronte di atti (perquisizioni e sequestri) che, sebbene operati dalla Guardia di Finanza, hanno finito per condizionare la volontà della scrivente quale "violenza" ad opera di terzo (Guardia di Finanza) ai sensi dell'articolo 1434 codice civile, con una misura tale da "impressionare" la scrivente con il timore di esporre i propri beni (regie automatiche, strumentazione tecnica, musicassette, compact disk, etc) ad un male ingiusto o notevole (articolo 1435 codice civile), come i paventati o subiti sequestri penali e conseguenti insorgenze di procedimenti penali, ovvero esporre la medesima scrivente società ad ingiuste, elevatissime sanzioni amministrative ex articolo 174-bis legge citata, si appalesa quale vizio del consenso, idoneo a raffigurare causa di annullamento del contratto in oggetto;
3. In terzo luogo, la scrivente è stata costretta a sottoscrivere il contratto in oggetto a causa dell'ingiusta minaccia di fare valere un diritto (art. 1438 codice civile) di SCF sia in occasione dei fatti di cui anzidetto, sia in occasione degli atti di citazione intrapresi da SCF innanzi vari Tribunali Civili.

Tutto quanto sopra sommariamente indicato, tra l'altro, ha costituito oggetto di specifico esposto-denuncia alle competenti Procure della Repubblica da parte della REA – Radiotelevisioni Europee Associate – ai fini di valutare la sussistenza di comportamento penalmente rilevanti nelle circostanze innanzi rappresentate.

Pertanto, la scrivente, per gli anzidetti motivi, comunica di ritenere nullo ed annullato il contratto in oggetto, privo di valore vincolante e che conseguentemente, non verserà, se non alla SIAE, per effetto della sua competenza esclusiva, e come ha sempre fatto finora, i compensi dovuti, per l'attività di radiodiffusione, poiché comprensivi dei diritti d'autore e dei diritti connessi e ciò fino a quanto non interverranno disposizioni legislative e che dispongano diversamente.

In fede, porgiamo distinti saluti.

Data

Firma del Legale rappresentante